



DELIBERAZIONE N°VIII / 007636 Seduta del 11 LUG 2008

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali

DAVIDE BONI	FRANCO NICOLI CRISTIANI
GIULIO BOSCAGLI	LIONELLO MARCO PAGNONCELLI
LUCIANO BRESCIANI	MASSIMO PONZONI
MASSIMO BUSCEMI	PIER GIANNI PROSPERINI
RAFFAELE CATTANEO	GIOVANNI ROSSONI
ROMANO COLOZZI	MARIO SCOTTI
LUCA DANIEL FERRAZZI	DOMENICO ZAMBETTI
ROMANO LA RUSSA	MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Marco Pilloni**

Su proposta dell'Assessore **Marco Scotti**

Oggetto

CONTRIBUTI PER AGEVOLARE L'ACCESSO ED IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE (ART. 3 L.R. 23/1999). OTTAVO BANDO: DETERMINAZIONE CRITERI, PROCEDURE E MODALITÀ OPERATIVE. SCHEMA DI CONVENZIONE CON CAAF/ALTRI SOGGETTI

CORRETTO
D'UFFICIO

Il Dirigente Stefano Antonini **Stefano Antonini**

Il Direttore Generale Maria Pia Redaelli **Maria Pia Redaelli**

L'atto si compone di **12** pagine
di cui **5** pagine di allegati,
parte integrante. **74**



Premesso che:

1. la legge regionale 6 dicembre 1999 n. 23 "*Politiche regionali per la famiglia*" e ss.mm.ii. all'art. 3 prevede l'erogazione di contributi per agevolare l'accesso alla proprietà della prima casa di abitazione delle famiglie lombarde, individuando i soggetti beneficiari nell'ambito delle seguenti categorie elencate in stretto ordine di priorità:
 - giovani coppie;
 - gestanti sole;
 - genitore solo con uno o più figli minori a carico;
 - nuclei familiari con almeno tre figli;
2. per tale finalità la l.r. 23/1999 prevede l'erogazione a fondo perduto di contributi, la cui entità viene discrezionalmente definita dalla Giunta regionale entro un valore minimo di € 5.000,00= ed un valore massimo di € 30.000,00=;
3. l'accesso al contributo è subordinato dalla l.r. 23/1999 al possesso di precisi requisiti, che devono sussistere sia in capo al soggetto beneficiario, sia riguardo all'alloggio oggetto dell'agevolazione, stabilendo che la Giunta Regionale ha titolo di definire:
 - il valore dell'indicatore ISEE standard, entro il limite massimo di € 40.000,00=;
 - le tipologie di alloggi per i quali erogare i contributi, scelti entro un'elencazione di categorie individuate dalla medesima legge;
 - il valore massimo che deve avere l'alloggio, che non può in ogni caso essere inferiore a € 25.000,00= e superiore a € 200.000,00=;
4. la Giunta regionale definisce l'entità delle risorse da destinare per l'erogazione dei contributi ai sensi dell'art. 3 della l.r. 23/1999;
5. con propria deliberazione 2 agosto 2007 n. VIII/5294 sono stati definiti i criteri, le procedure e le modalità operative per l'erogazione di contributi per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3 della l.r. 23/1999 - Settimo bando - stanziando allo scopo € 20.000.000,00=;
6. la citata deliberazione 5294/2007 ha individuato quale unica categoria beneficiaria dei contributi le "*giovani coppie*", prevedendo peraltro che qualora residuassero risorse all'esaurimento delle domande presentate, il bando fosse riaperto per le altre categorie di beneficiari secondo l'ordine di priorità fissato dalla l.r. 23/1999;
7. in esito alle richieste pervenute da "*giovani coppie*" risultano disponibili a valere sul Settimo bando risorse inutilizzate, attualmente non quantificabili nel loro esatto ammontare, comunque stimabili nell'ordine di € 10.000.000,00= circa;

tutto ciò premesso,

CONSIDERATO che nel periodo sin qui intercorso dall'emanazione della citata d.g.r. n. 5294/2007 si sono succeduti avvenimenti finanziari del tutto imprevisi ed imprevedibili, tra i quali anche l'innalzamento del costo del danaro fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE), che hanno determinato un notevole aumento degli interessi passivi sui mutui ipotecari;

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa
Opere Pubbliche e Welfare Abitativo
dott. Stefano Antonini



CONSIDERATO che tale congiuntura rappresenta un notevole gravame di natura economica per i nuclei familiari costituiti ed un ostacolo alla formazione e lo sviluppo di nuove famiglie;

VALUTATO che tale situazione non appare superabile a breve termine;

RITENUTO pertanto di non dare corso alla previsione contemplata nella d.g.r. n. 5294/2007, consistente nella destinazione delle risorse residue al soddisfacimento delle domande presentate da "giovani coppie" alle altre categorie di soggetti beneficiari individuate nel medesimo provvedimento, al fine di meglio orientare tali risorse verso il soddisfacimento delle esigenze abitative delle medesime categorie, alla luce anche delle nuove conclamate esigenze dettate dall'aumento dei tassi passivi come sopra esplicitate;

RITENUTO di procedere all'indizione anche per l'anno 2008 del bando per l'erogazione di contributi (di seguito Ottavo bando) ai sensi dell'art. 3 della l.r. 23/1999, stanziando a tale scopo:

- € 25.000.000,00= per le "giovani coppie";
- € 15.000.000,00= per tutte le altre categorie di beneficiari elencate al co. 9 del predetto art. 3, che vi accederanno secondo l'ordine di priorità ivi fissato, composti per € 5.000.000,00= da nuove risorse prelevate dal PRERP 2007-2009 e per € 10.000.000,00= a valere sulle risorse non utilizzate dello stanziamento iniziale effettuato con d.g.r. n. 5294/2007 "Settimo bando";

con la mera facoltà che, qualora le domande pervenute dai soggetti appartenenti alle categorie di beneficiari, sopra citate, non coprano l'intera disponibilità delle risorse loro assegnate, le quote residue vengano destinate, fino al loro esaurimento, alle altre categorie;

RITENUTO ai fini dell'indizione dell'Ottavo bando, in ragione delle predette considerazioni, di aumentare di € 1.000,00= il contributo individuale "una tantum", quale quota forfetaria, al fine di mitigare gli effetti dell'aumento degli interessi passivi dei mutui ipotecari e di stabilire pertanto i seguenti indici e requisiti:

- entità contributo individuale "una tantum" di € 6.000,00=;
- indicatore ISEE standard non superiore a € 30.000,00=;
- valore dell'alloggio acquistato, autocostruito o dell'intervento di recupero edilizio non superiore a € 200.000,00= e non inferiore a € 25.000,00=;
- mutuo o finanziamento di durata non inferiore a cinque anni e di importo non superiore a € 200.000,00= e non inferiore a € 25.000,00= richiesto per l'acquisto, l'autocostruzione o il recupero dell'alloggio;

RITENUTO di assumere, per l'Ottavo bando, le seguenti definizioni:

- a) "giovane coppia": coppia che ha contratto o contrae matrimonio nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2007 ed il 30 giugno 2009 e i cui componenti, di sesso diverso, non hanno compiuto anni 40 alla data di presentazione della domanda;
- b) "gestante sola": donna gravida del primo figlio, che sia nubile o priva del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso;
- c) "genitore solo con uno o più figli minori a carico": padre o madre con uno o più figli minori a carico, che sia celibe o nubile o privo del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso. Non rientrano in questa categoria le unioni di fatto;



- d) *“nuclei familiari con almeno tre figli”*: genitori uniti da vincolo di matrimonio con tre o più figli a carico;

RITENUTO altresì di ordinare la graduatoria dei beneficiari all'interno delle categorie sopra indicate alle lett. a), b), c) e d), in funzione del grado di precarietà e di non certezza di continuità del reddito posseduto dal nucleo familiare, dato anche dalla presenza di un coniuge avente contratto di lavoro *“atipico”* e, a parità di condizione lavorativa, secondo il valore crescente di ISEE standard determinato ai sensi del d.lgs. 109/1998 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso all'agevolazione, la Regione, ai sensi del co.10 dell'art. 3 della l.r. 23/1999, può stipulare convenzioni con soggetti, pubblici e privati, in possesso di adeguata capacità e organizzazione;

VALUTATO che tra i requisiti previsti per l'accesso ai benefici in oggetto rientra anche il possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di valore non superiore a quello definito con il presente provvedimento;

VISTO il d.lgs. n. 109/1998 e ss.mm.ii. che individua in modo puntuale i soggetti autorizzati al rilascio delle attestazioni riportanti l'indicatore ISEE del nucleo familiare determinato in base ai dati risultanti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sottoscritta dall'interessato;

RITENUTO di individuare tra i predetti soggetti, i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), come coloro che, per proprie competenze, ramificazione organizzativa sul territorio, disponibilità di programmi informatici funzionali e necessari al rilascio delle attestazioni previste e per la trasmissione dei dati, sono in grado di poter rendere ai cittadini un servizio agevole, celere e completo, consentendo altresì un notevole contenimento dei costi;

VISTO lo schema di convenzione predisposto dalla competente Unità Organizzativa *“Opere pubbliche e Welfare abitativo”* della Direzione Generale *“Casa ed Opere pubbliche”*, riportato nell'Allegato A al presente atto deliberativo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, recante modalità, obblighi e condizioni connesse all'espletamento del servizio di raccolta, verifica ed inoltro delle domande e dei dati della DSU, che i CAAF, ed ogni altro soggetto in grado di garantire la medesima qualificazione del servizio richiesto, riterranno di assumere mediante sottoscrizione della convenzione medesima;

RITENUTO, nel caso i CAAF o altri soggetti intendano richiedere un corrispettivo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio che svolgeranno a favore dei cittadini richiedenti, fatta comunque salva la gratuità della DSU, di prevedere che tale corrispettivo, in conseguenza del contenimento dei costi di cui sopra, non superi l'importo massimo complessivo di € 12,00= (dodici/00) IVA compresa, come espressamente richiamato nell'allegato schema di convenzione;

CONSIDERATO che per l'attuazione della misura *“Acquisto prima casa”* l'entità delle risorse messe a disposizione dal Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (P.R.E.R.P.), approvato con d.c.r. 5 dicembre 2006 n. VIII/272, per il triennio 2007-2009 ammontano a complessivi € 90.000.000,00=;

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa
Opere Pubbliche e Welfare Abitativo
dott. Arch. Stefano Antonini



DATO ATTO che gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento trovano copertura a valere sullo stanziamento del capitolo n. 5.3.3.2.394.5089 per € 20.000.000,00=, incrementati della quota di € 10.000.000,00=a valere sulle risorse residue allo stanziamento iniziale effettuato con d.g.r. n. 5294/2007 "Settimo bando", e quanto € 10.000.000,00= a valere sulle economie delle annualità a destinazione vincolata, già trasferite dalla Stato alla Regione Lombardia in base all'art. 63 del d.lgs. n. 112/1998 e confluite sul capitolo n. 7.4.0.4.308.2797;

VISTO l'art. 2 "Obiettivi" della l.r. n. 23/1999, che al co. 1 lett. o), per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 della medesima legge, espressamente prevede di "garantire una diffusa informazione sul territorio regionale relativa ai servizi previsti nella medesima legge";

RITENUTO di destinare una percentuale massima dello 0,2% dei fondi complessivamente assegnati con il presente provvedimento al fine di perseguire l'obiettivo di un'informazione diffusa sul territorio regionale dell'indizione per l'anno 2008 dell'Ottavo bando, avvalendosi a tale scopo della collaborazione dei soggetti individuati all'art. 1 co. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30;

RITENUTO di dare mandato al Dirigente pro tempore della competente Unità Organizzativa "Opere pubbliche e Welfare abitativo" per la predisposizione di un provvedimento, denominato Ottavo bando, che definisca procedure e modalità operative per l'accesso e l'erogazione dei contributi, coerentemente ai criteri fissati con il presente provvedimento ed alle disposizioni della l.r. 23/1999;

VISTA la d.g.r. 21 dicembre 2007 n. VIII/6268 con la quale, tra l'altro, è stato affidato al Dott. Arch. Stefano Antonini l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa "Opere Pubbliche e Welfare Abitativo", della Direzione Generale "Casa e Opere Pubbliche";

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare l'indizione anche per il corrente anno 2008 del bando finalizzato all'erogazione di contributi per agevolare l'accesso alla proprietà della prima casa di abitazione delle famiglie lombarde ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1999 n. 23, dando mandato al Dirigente pro tempore della competente Unità Organizzativa "Opere pubbliche e Welfare abitativo" della Direzione Generale "Casa e Opere Pubbliche" per la predisposizione del provvedimento, denominato "Ottavo bando", che definisca procedure e modalità operative per l'accesso e l'erogazione dei contributi, coerentemente ai criteri fissati con il presente atto ed alle disposizioni della l.r. 23/1999.
2. Di destinare all'Ottavo bando:
 - € 25.000.000,00= per le "giovani coppie", costituiti da nuove risorse prelevate dal PRERP 2007-2009;
 - € 15.000.000,00= per tutte le altre categorie di beneficiari elencate al co. 9 del predetto art. 3, che vi accederanno secondo l'ordine di priorità ivi fissato, composti per € 5.000.000,00= da nuove risorse prelevate dal PRERP 2007-2009 e per € 10.000.000,00=

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa
Opere Pubbliche e Welfare Abitativo
dott. Arch. Stefano Antonini



- a valere sulle risorse non utilizzate dello stanziamento iniziale effettuato con d.g.r. n. 5294/2007 "Settimo bando";
- con la mera facoltà che, qualora le domande pervenute dai soggetti appartenenti alle categorie di beneficiari, sopra citate, non coprano l'intera disponibilità delle risorse loro assegnate, le quote residue vengano destinate, fino al loro esaurimento, alle altre categorie;
3. Di stabilire che per l'attuazione dell'Ottavo bando, anche in ragione delle considerazioni riferite in premessa circa l'aumento dei tassi di interesse variabili applicati ai mutui ipotecari, vengano adottati i seguenti indici e requisiti:
- entità contributo individuale "*una tantum*" di € 6.000,00=;
 - indicatore ISEE standard non superiore a € 30.000,00=;
 - valore dell'alloggio acquistato, autocostruito o dell'intervento di recupero edilizio non superiore a € 200.000,00= e non inferiore a € 25.000,00=;
 - mutuo o finanziamento di durata non inferiore a cinque anni e di importo non superiore a € 200.000,00= e non inferiore a € 25.000,00= richiesto per l'acquisto, l'autocostruzione e/o il recupero dell'alloggio.
4. Di assumere, per l'Ottavo bando, le seguenti definizioni riferite alle categorie di beneficiari:
- a) "*giovane coppia*": coppia che ha contratto o contrae matrimonio nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2007 ed il 30 giugno 2009 e i cui componenti, di sesso diverso, non hanno compiuto anni 40 alla data di presentazione della domanda;
 - b) "*gestante sola*": donna gravida del primo figlio, che sia nubile o priva del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso;
 - c) "*genitore solo con uno o più figli minori a carico*": padre o madre con uno o più figli minori a carico, che sia celibe o nubile o privo del coniuge per separazione legale senza convivenza, per divorzio o per decesso. Non rientrano in questa categoria le unioni di fatto;
 - d) "*nuclei familiari con almeno tre figli*": genitori uniti da vincolo di matrimonio con tre o più figli a carico.
5. Di ordinare la graduatoria dei beneficiari all'interno delle categorie sopra indicate alle lett. a), b), c) e d) del precedente punto 4), in funzione del grado di precarietà e di non certezza di continuità del reddito posseduto dal nucleo familiare, dato anche dalla presenza di un coniuge avente contratto di lavoro "*atipico*" e, a parità di condizione lavorativa, secondo il valore crescente di ISEE standard determinato ai sensi del d.lgs. 109/1998 e ss.mm.ii.
6. Di mettere a disposizione dei cittadini un servizio di raccolta e di inoltro delle domande mediante la collaborazione dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), di cui al d.lgs. 109/1998 e ss.mm.ii., e di altro soggetto in grado di garantire le medesima qualificazione del servizio richiesto, che si rendono disponibili a sottoscrivere la convenzione allegata, in quanto soggetti che per proprie competenze, ramificazione organizzativa sul territorio, disponibilità di programmi informatici funzionali e necessari al rilascio delle attestazioni previste e per la trasmissione dei dati, sono in grado di poter rendere ai cittadini un servizio agevole, celere e completo, consentendo altresì un notevole contenimento dei costi.
7. Nel caso i CAAF o altri soggetti intendano richiedere un corrispettivo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio che svolgeranno a favore dei cittadini richiedenti, fatta comunque



salva la gratuità della DSU, di prevedere che tale corrispettivo, in conseguenza del contenimento dei costi di cui sopra, non superi l'importo massimo complessivo di € 12,00= (dodici/00) IVA compresa, come espressamente richiamato nell'allegato schema di convenzione.

8. Di approvare l'Allegato A) al presente atto deliberativo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, consistente nello schema di convenzione predisposto dalla competente Unità Organizzativa "*Opere pubbliche e Welfare abitativo*" della Direzione Generale "*Casa e Opere Pubbliche*", recante modalità, obblighi e condizioni connessi all'espletamento del servizio di raccolta, verifica ed inoltro delle domande e dei dati della DSU, che i CAAF riterranno di assumere mediante sottoscrizione della convenzione medesima.
9. Di dare mandato al Dirigente dell'Unità Organizzativa "*Opere pubbliche e Welfare abitativo*" della Direzione Generale "*Casa e Opere Pubbliche*" affinché provveda a tutte le operazioni di attuazione del presente provvedimento con particolare riguardo all'adozione, approvazione, pubblicazione del bando.
- 10 Di prevedere, con riferimento all'Ottavo bando, che saranno valutate tutte le domande che alla data del 30 giugno 2009 risultino in possesso dei requisiti previsti nel relativo bando, completate presso i CAAF convenzionati entro il 10 luglio e da quest'ultimi trasmesse entro e non oltre il 20 luglio 2009.
- 11 Di non dare corso alla determinazione contemplata al punto 2 del dispositivo della propria precedente deliberazione 2 agosto 2007 n. VIII/5294 consistente nella previsione che "*qualora le domande delle giovani coppie non coprissero l'intera disponibilità di risorse, si provvederà a riaprire il bando alle altre tipologie di famiglie secondo l'ordine di priorità fissato dalla legge regionale*", destinando all'Ottavo bando non oltre € 10.000.000,00= delle risorse residue, come specificato al precedente punto 2.
- 12 Di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento trovano copertura a valere sullo stanziamento del capitolo n. 5.3.3.2.394.5089 per € 20.000.000,00=, incrementati della quota di € 10.000.000,00= a valere sulle risorse residue allo stanziamento iniziale effettuato con d.g.r. n. 5294/2007 "*Settimo bando*", e quanto a € 10.000.000,00= a valere sulle economie delle annualità a destinazione vincolata, già trasferite dalla Stato alla Regione Lombardia in base all'art. 63 del d.lgs n. 112/1998 e confluite sul capitolo n.7. 4.0. 4.308.2797.
- 13 Di destinare una percentuale massima dello 0,2% dei fondi complessivamente individuati al precedente punto 12, al fine di perseguire, ai sensi dell' art. 2 co. 1 lett. o) della l.r. 23/1999, l'obiettivo di un'informazione diffusa sul territorio regionale dell'indizione dell'Ottavo bando, avvalendosi a tale scopo della collaborazione dei soggetti individuati all'art. 1 co. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30.
14. Di pubblicare il presente atto ed il relativo Allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale "*Casa e Opere Pubbliche*".

IL SEGRETARIO

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa
Opere Pubbliche e Welfare Abitativo
dott. Arch. Stefano Antonini

Marco Billoni



Allegato alla deliberazione
7636 11 LUG 2008



Regione Lombardia
Casa e Opere Pubbliche

Allegato A alla d.g.r. n.....del..... 2008

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE.....(CAAF)/ALTRO SOGGETTO....., PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO, L'INTEGRAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI REGIONALE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO PER ACCESSO ALLA PROPRIETA' DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE – OTTAVO BANDO INDETTO CON D.G.R.N..... .

L'anno 2008, il giorno.....del mese di..... negli Uffici della Giunta Regionale della Lombardia, siti in Milano in via Fabio Filzi n. 22, cap. 20124,

TRA

La Regione Lombardia (di seguito indicata come Regione), cod. fisc. 80050050154, nella persona del Dirigente pro tempore della competente Unità Organizzativa “*Opere pubbliche e Welfare abitativo*”, Arch....., giusto incarico conferito d.g.r. 21 dicembre con 2007 n. VIII/6268,

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale.....(di seguito indicato come CAAF)/altro soggetto....., con sede legale in, via....., cod. fisc./partita IVA....., nella persona del legale rappresentante, Dott..... nato a, il....., domiciliato per la carica in....., via....., giusto incarico conferito.....

di seguito congiuntamente indicati come “le parti”;

PREMESSO CHE:

1. la legge regionale 6 dicembre 1999 n. 23 “*Politiche regionali per la famiglia*” e ss.mm.ii., all’art. 3 prevede l’erogazione di contributi per agevolare l’accesso alla proprietà della prima casa di abitazione delle famiglie lombarde, individuando i soggetti beneficiari nell’ambito delle seguenti categorie elencate in stretto ordine di priorità:
 - giovani coppie;
 - gestanti sole;
 - genitore solo con uno o più figli minori a carico;

Il Dirigente della Unità Organizzativa
Opere Pubbliche e Welfare Abitativo
Dott. Arch. Stefano Antonini

- nuclei familiari con almeno tre figli;
2. con d.g.r.n..... *“Contributi per agevolare l'accesso ed il recupero della prima casa di abitazione (Art. 3 l.r. 23/1999). Ottavo bando: determinazione criteri, procedure e modalità operative”* anche per l'anno 2008 è stato indetto il bando attuativo, denominato Ottavo bando, delle disposizioni di cui al precedente punto 1;
 3. la Regione, al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso alle agevolazioni previste dall'Ottavo bando può stipulare, ai sensi del co.10 dell'art. 3 della l.r. 23/1999, convenzioni con soggetti, pubblici e privati, in possesso di adeguata capacità e organizzazione;
 4. tra i requisiti richiesti ai soggetti che intendono beneficiare dell'agevolazione in oggetto rientra anche il possesso dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di valore non superiore a quello definito con la d.g.r. n...../2008;
 5. il d.lgs. n. 109/1998 e ss.mm.ii., oltre a definire criteri e modalità di determinazione dell'ISEE, individua puntualmente i soggetti autorizzati al rilascio delle attestazioni riportanti tale indicatore, determinato in base ai dati risultanti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sottoscritta dall'interessato/richiedente l'agevolazione;
 6. la d.g.r. n...../2008 individua tra i soggetti di cui al precedente punto 5, i CAAF come coloro che, per proprie competenze, ramificazione organizzativa sul territorio, disponibilità di programmi informatici funzionali e necessari al rilascio delle attestazioni previste e per la trasmissione dei dati, sono in grado di poter rendere ai cittadini un servizio agevole, celere e completo, consentendo altresì un notevole contenimento dei costi;
 7. l'Allegato A, approvato con d.g.r. n...../2008, della quale è parte integrante e sostanziale, contiene lo schema di convenzione, recante modalità, obblighi e condizioni connesse all'espletamento del servizio di raccolta, verifica ed inoltro delle domande e dei dati della DSU, che i CAAF, ed ogni altro soggetto in grado di garantire la medesima qualificazione del servizio richiesto, riterranno di assumere mediante sottoscrizione della convenzione medesima;
 8. la d.g.r. n...../2008 ha previsto, nel caso i CAAF o altri soggetti intendano richiedere un corrispettivo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio che svolgeranno a favore dei cittadini richiedenti, fatta comunque salva la gratuità della DSU, che tale corrispettivo, in conseguenza del contenimento dei costi di cui sopra, non superi l'importo massimo complessivo di € 12,00= (dodici/00) IVA compresa;
 9. il presente atto è redatto del tutto conformemente allo schema di convenzione approvato con d.g.r./2008, come contemplato all'Allegato A del medesimo provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue :

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2
(Oggetto)

1. La presente convenzione regola i rapporti e definisce gli obblighi delle parti ai fini dell'attuazione dell'Ottavo bando di cui alle premesse del presente atto, mediante l'attuazione delle seguenti attività:
 - a) raccolta e trasmissione delle domande di contributo, delle dichiarazioni sostitutive e delle certificazioni ISEE dei soggetti richiedenti l'agevolazione;
 - b) certificazione e sottoscrizione di tutti i dati presentati dai richiedenti il contributo per l'accesso alla prima casa di abitazione;
 - c) integrazione e aggiornamento di un archivio informatico regionale dei richiedenti il contributo per l'Ottavo bando.

Art. 3
(Qualifica di Incaricato di pubblico servizio)

1. Il CAAF/altro soggetto per l'espletamento degli impegni previsti a suo carico a seguito della sottoscrizione del presente atto, assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio per ogni conseguente effetto di legge.

Art. 4
(Compiti del CAAF/altro soggetto)

1. Il CAAF/altro soggetto si impegna ad assumere i seguenti obblighi e servizi:
 - a) ricezione delle domande e delle dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste dalla Regione con riferimento all'Ottavo bando;
 - b) imputazione dei dati rilevati tramite l'utilizzo di un programma software realizzato a cura del CAAF/altro soggetto e stampa della domanda compilata contenente i dati registrati, sua sottoscrizione e rilascio di una copia al richiedente, vistata dal CAAF/altro soggetto;
 - c) predisposizione del file contenente i dati rilevati, compresi i dati della DSU, in formato XML secondo il tracciato record stabilito dalla Regione;
 - d) controllo, verifica, convalida e trasmissione alla Regione con modalità batch del file XML, con applicativo software fornito dalla Regione;
 - e) verifica dell'esito della trasmissione mediante report che verrà generato dalla procedura telematica;
 - f) modifica degli eventuali errori e ritrasmissione dei dati, come stabilito alla precedente lett. d);
 - g) conservazione, per un periodo non inferiore a cinque anni, della domanda sottoscritta con allegata DSU contenente i dati della dichiarazione presentata e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE;
 - h) inoltro della documentazione indicata alla precedente lett. g) a richiesta della Regione.

Art. 5
(Impegni della Regione)

1. La Regione si impegna a:
 - a) informare i cittadini circa le modalità di presentazione della domanda per fruire dell'agevolazione prevista dall'Ottavo bando;
 - b) informare i cittadini sull'ubicazione delle sedi operative indicate dal CAAF/altro soggetto disponibili per la ricezione della documentazione di cui al precedente punto a);
 - c) fornire al CAAF/altro soggetto:

- c.1) i provvedimenti inerenti l'attuazione dell'Ottavo bando, ai fini della compilazione della domanda e della determinazione dell'indicatore ISEE;
- c.2) le modalità di trasmissione dei dati (tracciato record) con relative specifiche;
- c.3) il software per il controllo dei dati, su file in formato XML, da trasmettere con modalità batch;
- d) predisporre la procedura telematica per la trasmissione dei files;
- e) mettere a disposizione del CAAF/altro soggetto il report di acquisizione dei dati trasmessi;
- f) garantire ai CAAF/altro soggetto la necessaria consulenza in ordine ai contenuti del bando;
- g) fornire se richiesto, a ciascun CAAF/altro soggetto, a chiusura del bando, un prospetto sintetico dei dati trasmessi.

Art. 6

(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni del d.lgs. 196/03, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.
2. Il CAAF/altro soggetto, al momento in cui acquisisce la dichiarazione sostitutiva, dovrà rendere noto agli interessati che la dichiarazione e i dati documentali saranno trasmessi alla Regione ed eventualmente ad altri Enti, esclusivamente per le finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Art. 7

(Presentazione, stampa e custodia della documentazione – Inoltro dati integrativi)

1. Il richiedente deve presentare al CAAF/altro soggetto la domanda non prima del.....ed entro il salvo diversa disposizione della Regione.
2. Il CAAF/altro soggetto provvede a stampare tutta la documentazione relativa alla domanda di agevolazione in duplice copia, delle quali una è custodita per un periodo non inferiore a cinque anni negli appositi archivi da esso tenuti, anche mediante sistemi di archiviazione ottica, e l'altra, se richiesta, consegnata debitamente vistata al dichiarante o a suo delegato.
3. Il CAAF/altro soggetto, tramite la procedura informatica, deve tempestivamente trasmettere i dati forniti dai richiedenti a integrazione della domanda. Il richiedente deve possedere tutti i requisiti entro il 30 giugno 2009 e fornirli al CAAF/altro soggetto entro il 10 luglio 2009. Il CAAF/altro soggetto deve trasmettere alla Regione tutti i dati/requisiti entro e non oltre il 20 luglio 2009.

Art. 8

(Presenza sul territorio)

1. Il CAAF può operare sul territorio della Regione Lombardia anche tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del d.m. 31 maggio 1999 n. 164, nelle cui sedi dovrà essere esposto apposito avviso, allegato alla presente convenzione, concernente il trattamento dei dati ed il corrispettivo del servizio così come stabilito dal successivo art. 10.
2. Resta inteso che quanto posto in essere per conto del CAAF dai soggetti di cui al citato art. 11 del d.m. n. 164/1999, non esclude la responsabilità del CAAF per l'adempimento degli obblighi assunti ai sensi della presente atto, con particolare riferimento a quanto espresso al precedente art. 2.

Art. 9

(Responsabilità e copertura dei danni)

1. Il CAAF/altro soggetto si fa carico dei danni che, per fatto proprio o dei propri operatori, la Regione o soggetti terzi abbiano a patire, ivi compreso l'inoltro fuori termine delle domande alla Regione.

2. A copertura dei possibili danni indicati al precedente co.1 il CAAF/altro soggetto stipula apposita polizza assicurativa.
3. Resta inteso che la responsabilità del contenuto delle dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione alla stessa allegata è esclusivamente del dichiarante.
4. Il CAAF/altro soggetto deve concludere obblighi e adempimenti assunti con la presente convenzione entro i termini ivi previsti, da intendersi come perentori, pena la decadenza dall'incarico.

**Art. 10
(Compensi)**

1. Il CAAF/altro soggetto, qualora intenda richiedere un corrispettivo per il servizio che svolgerà a favore dei cittadini richiedenti, fatta comunque salva la gratuità della DSU, si impegna a contenere nell'importo massimo complessivo di € 12,00= (dodici/00) IVA compresa il costo delle seguenti prestazioni richieste dal cittadino:
 - a) accogliimento della domanda registrata e sottoscritta;
 - b) modifica nel periodo di apertura del bando della domanda già presentata, registrata e sottoscritta;
 - c) verifica preliminare del possesso dei requisiti per accedere all'agevolazione;
 - d) conferma dei requisiti richiesti dall'Ottavo bando.
2. Il compenso di cui sopra è a carico del cittadino richiedente il servizio.
3. Il pagamento avverrà secondo modalità fissate dal CAAF/altro soggetto.

**Art. 11
(Durata)**

1. La presente convenzione resta in vigore fino all'espletamento di ogni attività ed obbligo in essa prevista.

**Art. 12
(Spese)**

1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico del CAAF/altro soggetto, salvo diversa previsione di legge.

**Art. 13
(Controversie)**

1. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Allegati:

- D.g.r. 21 dicembre con 2007 n. VII di conferimento incarico all'Arch.....;
- Atto.....di conferito incarico al Dott.....;
- Copia avviso di cui al co. 1 dell'art. 8 della presente convenzione.

Per la Regione Lombardia
Il Dirigente pro tempore

.....

Per il CAAF
Il Legale rappresentante

.....



**Il Dirigente della Unità Organizzativa
Opere Pubbliche e Welfare Abitativo**
Dott. Arch. Stefano Antonini

**Il Dirigente della Unità Organizzativa
Urbanistica e**
Dott. Stefano Antonini